

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 160 del 4 Febbraio 2020

Rettifica decreto n. 2408 del 19/12/2019 di approvazione dell'accordo transattivo per la risoluzione della controversia instaurata con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dai Sig.ri Bordini Giuseppe e Bordini Andrea contro Presidente della Regione dell'Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato, ai sensi dell'art.1 del DL 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n.122/2012.

Contenzioso innanzi al Tribunale di Bologna, R.G. n. 4332/2018.

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 3 bis comma 5 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dalla L. 07 agosto 2012 n. 135, recante criteri e modalità di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172 che ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2020 il suddetto stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamata:

l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso

produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi” e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016, 02/2017, 20/2017, 35/2017, 2/2018 e 7/2018;

Richiamato il decreto n. 2408 del 19/12/2019 con cui è stato approvato l'accordo transattivo tra i Sig.ri Bordini Giuseppe e Bordini Andrea e il Presidente della Regione dell'Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato, volto alla risoluzione della controversia instaurata tra gli stessi innanzi al Tribunale di Bologna con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., R.G. 4332/2018;

Dato atto che le parti hanno successivamente concordato di addivenire alla stipula, in luogo dell'atto transattivo come approvato dal decreto 2408 del 19/12/2019, di una scrittura privata avente contenuto parzialmente;

DECRETA

1) le premesse sono parte essenziale del presente atto;

2) di sostituire con il presente atto il punto 2) di cui al dispositivo del decreto n. 2408 del 19/12/2019 come segue:

“di approvare la scrittura privata volta alla risoluzione della controversia instaurata innanzi al Tribunale di Bologna, R.G. 4332/2018, tra i Sig.ri Bordini Giuseppe e Bordini Andrea contro il Presidente della Regione dell'Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato che prevede:

a) l'impegno dei sig.ri Bordini a presentare le domande di agibilità sismica, in correlazione alla tipologia degli interventi effettivamente eseguiti, e finanziati, inquadrabili come una “riparazione del danno con rafforzamento locale”, alle competenti autorità entro 3 mesi dalla sottoscrizione della scrittura privata per l'ottenimento delle relative autorizzazioni;

b) l'impegno del Commissario Delegato, una volta accertata la realizzazione da parte dei Sig.ri Bordini delle regolarizzazioni edilizie, in coerenza con i principi di economicità, proporzionalità e buon andamento cui è improntata l'attività amministrativa, a modificare parzialmente il decreto n. 405 del 12/02/2018, disponendo la revoca del contributo per la sola somma di euro 23.040,75, pari alla differenza tra quanto inizialmente concesso a titolo di contributo per la ricostruzione e quanto già erogato a titolo di primo SAL, senza gravame di eventuali interessi e penalità, a carico dei sig.ri Bordini;

c) l'impegno del Commissario Delegato, nelle more della esecuzione di quanto esposto al presente punto a), a far sospendere il recupero coattivo del finanziamento già erogato per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti;

d) l'impegno dei sig.ri Bordini a dichiararsi integralmente tacitati con il contributo di euro 75.585,07, già regolarmente incassati, e a rinunciare a richiedere al Commissario Delegato il pagamento della citata differenza di euro 23.040,75;

e) che, qualora i Sig.ri Bordini non procedano con l'ottenimento delle autorizzazione di cui al punto a), il contributo già erogato, pari ad € 75.585,07, sarà revocato;

f) che la causa R.G. 4332/2018 venga abbandonata a spese compensate, mentre le spese di CTU saranno assolte, come da accordi, dai sig.ri Bordini, dichiarando le parti di non avere nulla più a che pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione e/o titolo in relazione ai fatti descritti in premessa;

g) l'impegno delle parti singolarmente al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese dei propri avvocati, procuratori o consulenti, escludendo la solidarietà dell'altra parte”;

3) di sostituire con il presente atto il punto 3) di cui al dispositivo del decreto n. 2408 del 19/12/2019 come segue:

“di dare atto che l'accordo di transazione sarà stipulato mediante scrittura privata, in triplice originale, e che la registrazione avverrà solo in caso d'uso ed a carico della parte che riterrà opportuno richiederla”;

4) di provvedere agli adempimenti di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)